GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV **Róma — Venerdì, 17 agosto 1923** **Numero 193**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla ***Amministrazione della*** **Gazzetta Ufficiale** ***presso il Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze*** *(Tel. 91-86) — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1664.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, in seguito alla regificazione della scuola tecnica pareggiata di Sorrento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;
Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679 ed il regolamento approvato con Nostro decreto 3 settembre 1914, n. 1176;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 519;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, numero 1566;
Veduto l'articolo 232 del regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1922 per effetto del quale è stata convertita in governativa, a decorrere dal 1° ottobre 1922, la scuola tecnica pareggiata di Sorrento;
Veduto il Nostro decreto 11 giugno 1912 che approva le tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, a decorrere dal 1° ottobre 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvate con Nostro decreto 11 giugno 1922, sono aggiunti dal 1° ottobre 1922 i seguenti, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica pareggiata di Sorrento:

N. 1 posto di capo istituto con insegnamento;
» 5 posti del ruolo *B* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di lingua italiana;
» 1 » » di storia e geografia;
» 1 » » di matematica;
» 1 » » di lingua francese;
» 1 » » di disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 51. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1666.
Autorizzazione alla R. avvocatura erariale di assumere il patrocinio dei Regi educandati in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 1° del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I Regi educandati « Delle Fanciulle » di Milano, « Angeli » di Verona, « S. Benedetto » di Montagnana, « Uccellis » di Udine, « Della SS. Annunziata » di Firenze, « M. Adelaide » di Palermo, possono essere rappresentati e difesi dalla R. avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.
Gli oneri e le competenze da corrispondersi all'avvocatura dai Regi educandati suddetti saranno liquidate a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 53. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1665.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in seguito alla regificazione della scuola tecnica pareggiata di Legnano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;
Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679 ed il regolamento approvato con Nostro decreto 3 settembre 1914, n. 1176;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 519;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1566;
Veduto l'articolo 232 del regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1922 per effetto del quale è stata convertita in governativa, a decorrere dal 1° ottobre 1922, la scuola tecnica pareggiata di Legnano;
Veduto il Nostro decreto 11 giugno 1922 che approva le tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, a decorrere dal 1° ottobre 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1922, sono aggiunti dal 1° ottobre 1922 i seguenti, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica pareggiata di Legnano:

N. 1 posto di capo istituto senza insegnamento.
N. 8 posti del ruolo *B* e precisamente:
N. 2 posti d'insegnante di lingua italiana;
» 1 posto d'insegnante di storia e geografia;
» 1 » » di matematica;
» 1 » » di lingua francese;
» 1 » » di disegno;
» 1 » » di scienze naturali.
N. 2 posti del ruolo *C* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di calligrafia;
» 1 » » di educazione fisica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 52. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1667.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in seguito alla regificazione della scuola tecnica di Acquaviva delle Fonti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;
Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679 ed il regolamento approvato con Nostro decreto 3 settembre 1914, n. 1176;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 519;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1566;
Veduto l'articolo 232 del regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1922 per effetto del quale è stata convertita in governativa, a decorrere dal 1° ottobre 1922, la scuola tecnica pareggiata di Acquaviva delle Fonti;
Veduto il Nostro decreto 11 giugno 1922 che approva le tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, a decorrere dal 1° ottobre 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvate con Nostro decreto 11 giugno 1922, sono aggiunti dal 1° ottobre 1922 i seguenti, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Acquaviva delle Fonti:

N. 1 posto di capo istituto con insegnamento.
N. 5 posti del ruolo *B* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di lingua italiana;
» 1 » » di storia e geografia;
» 1 » » di matematica;
» 1 » » di lingua francese;
» 1 » » di disegno.
N. 2 posti del ruolo *C* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di educazione fisica;
» 1 » » di calligrafia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 54. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1668.
Aumento dei posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in seguito alla regificazione della scuola tecnica di Sora.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;
Veduta la legge 23 giugno 1912, n. 645;
Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679 ed il regolamento approvato con Nostro decreto 3 settembre 1914, n. 1176;
Veduto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 519;
Veduto il decreto Luogotenenziale 29 settembre 1918, n. 1566;
Veduto l'articolo 232 del regolamento approvato con Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1922 per effetto del quale è stata convertita in governativa, a decorrere dal 1° ottobre 1922, la scuola tecnica pareggiata di Sora;
Veduto il Nostro decreto 11 giugno 1922 che approva le tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, a decorrere dal 1° ottobre 1922;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1922, sono aggiunti dal 1° ottobre 1922 i seguenti, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Sora:

N. 1 posto di capo istituto con insegnamento;
» 5 posti del ruolo *B* e precisamente:
N. 1 posto d'insegnante di lingua italiana;
» 1 » » di storia e geografia;
» 1 » » di matematica;
» 1 » » di lingua francese;
» 1 » » di disegno;
N. 1 posto del ruolo *C* per l'educazione fisica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — A. DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 55. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1688.
Modificazione delle leggi sul reclutamento della R. marina per quanto concerne i ritardi ed i rinvii della prestazione del servizio militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e successive modificazioni;
Visto il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 992;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori, ammessi al ritardo della chiamata alle armi in base all'art. 43 del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto n. 5860 del 16 dicembre 1888, possono a domanda continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni;

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea e il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, al altra facoltà universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

Art. 2.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento, agricolo, industriale, o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza in una scuola agricola industriale o commerciale.

Art. 3.

L'articolo 12 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 992, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 75. — GISCI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1923, n. 1673.
Qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 11 giugno 1922, n. 885, riguardante i primi tenenti di vascello e i primi capitani degli altri corpi della Regia marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del testo unificato dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 592, 20 aprile 1919, n. 663, e 18 aprile 1920, numero 536, convertiti nella legge 11 giugno 1922, n. 885, sono abrogati e rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — L'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, numero 469 è abrogato e sostituito dal seguente:

« I tenenti di vascello che abbiano dodici anni di grado o venti di anzianità da ufficiale in servizio attivo permanente assumono la denominazione di primo tenente di vascello; i capitani degli altri corpi militari della Regia marina che si trovano nelle stesse condizioni assumono la denominazione di primo capitano ».

« Art. 2. — Oltre a quanto è disposto dal precedente articolo 1, i capitani macchinisti non reclutati fino ad oggi per mezzo dell'Accademia navale, assumono la qualifica di primo capitano quando, avendo non meno di 42 anni di età, compiano 3 anni di grado ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 60. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1691.
Pubblicità degli avvisi economici su cartoline postali di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il R. decreto n. 356, dell'8 febbraio 1923;

Riconosciuta l'opportunità di attuare la pubblicità industriale, commerciale e professionale negli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici del Regno a mezzo di avvisi sulle cartoline postali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pubblico può indirizzare agli uffici postali, telegrafici e telefonici, che saranno determinati con decreto Ministeriale, cartoline postali di Stato o dell'industria privata, sulla di cui parte posteriore sono redatti avvisi di pubblicità industriale, professionale e commerciale.

Art. 2.

Tali cartoline sono soggette alla ordinaria tassa di francatura, oltre ad un diritto fisso di commissione che sarà stabilito con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, e restano affisse in appositi quadri per un periodo di tre giorni. Detto diritto aumenta di L. 1 per ogni giorno in più della normale affissione della medesima cartolina.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro delle poste e dei telegrafi di far stampare appositi francobolli per la corresponsione del diritto di commissione degli avvisi economici di cui all'art. 1, o cartoline speciali per tale uso.

Art. 4.

I proventi derivanti da tale servizio saranno versati ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 5.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità pel ritardo, per la mancata esposizione delle cartoline e per il loro eventuale non arrivo all'ufficio postale cui sono dirette.

Art. 6.

E' vietato di inviare qualsiasi cartolina il cui contenuto pubblicitario sia contrario alla decenza, al buon costume ed all'ordine pubblico; che sia in contrasto con gli interessi dell'amministrazione, e che possa offendere il decoro della amministrazione stessa, il sentimento nazionale e la religione.

Pertanto non avranno corso, nè saranno esposte quelle cartoline che contravvenissero al divieto di cui sopra.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 77. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1690.
Penalità nei casi di contravvenzione al disposto del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, riguardante la spedizione di pacchi postali contenenti libri da parte di Case editrici o librarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, che concede una tariffa speciale ai pacchi postali contenenti libri spediti da Case editrici o da Case librarie;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con il Ministro delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I pacchi spediti da Case editrici o da Case librarie, e ammessi alla tariffa speciale concessa col R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, debbono contenere esclusivamente libri.

I contravventori sono punti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione postale, con una ammenda a carico del mittente da L. 25 a L. 100 per ogni pacco, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui il mittente potrebbe essere incorso secondo il diritto comune.

I pacchi caduti in contravvenzione non sono consegnati ai destinatari, nè restituiti ai mittenti, se le multe inflitte non siano state pagate entro un mese dalla data della loro

applicazione; e saranno venduti dall'Amministrazione postale, che verserà all'Erario il ricavato relativo.

In caso di recidività, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facoltà di togliere alle Case editrici e librarie, cadute in contravvenzione, il diritto di usufruire della speciale tariffa suddetta, per un periodo da uno a sei mesi; ed ove la recidività persistesse, escluderle definitivamente da tale diritto.

Contro la sospensione o la esclusione non è ammesso ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 76. — GISCI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1923, n. 1692.
Norme per la revisione ed il licenziamento dei supplenti in missione negli uffici amministrativi o principali dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 153 e 7 giugno 1923, n. 1514;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della revisione prescritta dall'art. 4 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153 e dell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1514, per i supplenti in missione negli uffici amministrativi o principali dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, si deve intendere che il licenziamento di detti supplenti seguirà in applicazione dell'art. 5 del precitato R. decreto 7 giugno 1923, n. 1514 sempre che si tratti:

a) di supplenti che risultino in effettiva missione presso gli uffici anzidetti alla data del 24 maggio 1915;

b) di supplenti che abbiano prestato anteriormente a tale data un periodo complessivo di missione non inferiore a sei mesi.

Nell'un caso e nell'altro, tra la missione esistente alla data suindicata, ovvero prestata prima della data medesima e l'inizio della missione successiva, non deve intercedere una interruzione superiore a sei mesi.

Tutti gli altri supplenti, la cui missione fosse interrotta alla data del 24 maggio 1915 e sia stata poi ripresa dopo più di un semestre, sono invece soggetti a revisione in conformità del disposto di cui all'art. 4 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 78. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1693.
Aggiunte e modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e al regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, sul servizio dei conti correnti ed assegni postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 6 settembre 1917, n. 1451, col quale fu istituito il servizio dei conti correnti ed assegni postali;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mandati del servizio dei conti correnti ed assegni postali sono pagabili durante il mese di emissione e quello successivo.

Trascorso il detto periodo è necessaria per l'esazione, la proroga di validità o la rinnovazione del titolo.

La proroga di validità o la rinnovazione dei mandati importa il pagamento delle seguenti tasse:

per titoli fino a L. 10, L. 0.25;
per titoli da oltre L. 10 e fino a L. 50, L. 0.60;
per titoli da oltre L. 50 e fino a L. 200, L. 1.20;
per titoli superiori a L. 200, L. 3.

Quando la rinnovazione sia chiesta senza la esibizione del titolo scaduto, perchè presunto smarrito, è dovuta soltanto una tassa fissa di cent. 10, qualunque sia l'importo del mandato.

Dal giorno della rinnovazione decorre un nuovo periodo di validità uguale a quello dei titoli di prima emissione. Ove occorra sono ammesse ulteriori rinnovazioni verso pagamento di nuove tasse nella misura sopra stabilita.

Art. 2.

Durante il periodo di prima validità i mandati possono, in caso di smarrimento dichiarato, essere duplicati soltanto a favore dei destinatari, senza il pagamento di alcuna tassa.

Chi richiede la duplicazione di un mandato deve giustificare la propria identità e garantire o far garantire da persona nota e solvibile l'Amministrazione postale dalle responsabilità e dai danni eventuali cui potesse dar luogo la duplicazione stessa.

Il periodo di validità dei duplicati decorre dalla data di emissione dei mandati originali che sostituiscono. Il pagamento di un duplicato annulla sempre l'originale e reciprocamente.

Art. 3.

L'importo dei mandati comunque non pagati ai destinatari può essere riaccreditato sul conto del correntista mittente fino a che non siano incorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 6 (primo capoverso) del decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451.

L'operazione di riaccreditamento non è soggetta a tassa.

Art. 4.

In conseguenza delle precedenti disposizioni gli articoli 25 e 32 del regolamento sul servizio dei conti correnti ed assegni postali, approvato con decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, sono modificati come segue:

Articolo 25. — Per disporre del proprio credito per pagamenti in contanti effettuabili dagli uffici dei conti e dagli uffici postali e per pagamenti mediante bancogiro, il correntista deve far uso di assegni in conformità dei modelli rispettivamente stabiliti.

Gli assegni di ogni specie debbono essere nominativi; solo quelli pagabili in contanti presso l'ufficio dei conti possono essere anche al portatore.

Quando i pagamenti debbono effettuarsi a mezzo degli uffici postali gli assegni sono trasformati in mandati la cui validità è di un mese oltre quello della emissione.

Trascorso il detto periodo i mandati si considerano scaduti e possono essere pagati ai beneficiari soltanto previa proroga di validità o rinnovazione del titolo originale, purchè questo non sia ancora incorso in prescrizione ai sensi dell'art. 6 (1° capoverso) del decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, e non esista ordine di revoca al pagamento, giusta il successivo art. 36 del presente regolamento. La rinnovazione dei mandati ne interrompe la prescrizione.

Gli assegni non possono essere tratti a favore di più di un beneficiario. L'ammontare di quelli trasformabili in mandati e di quelli per bancogiro può essere però ripartito tra più beneficiari quando il correntista unisca all'assegno una distinta compilata su apposito modulo, portante l'indicazione precisa dei singoli beneficiari, nonchè quella della somma a ciascuno di essi spettante.

Articolo 32. — Ove il beneficiario del mandato sia irreperibile o rifiuti il titolo, l'ufficio postale rinvia il titolo stesso con analoga motivazione, all'ufficio dei conti emittente, il quale occorrendo, chiede istruzioni al correntista traente.

Questi, ove non fornisca più precise indicazioni per identificare il beneficiario, o non modifichi la località di destinazione può chiedere che l'importo del mandato sia riaccreditato sul suo conto.

Art. 5.

Le tasse vigenti per la rinnovazione dei vaglia postali, chiesta con esibizione del titolo, sono modificate come segue:

per vaglia fino a L. 10, L. 0.25;
per vaglia da oltre L. 10 fino a L. 50, L. 0.60;
per vaglia da oltre L. 50 fino a L. 200, L. 1.20;
per vaglia superiori a L. 200, L. 3.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 79. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1694.

Riparto del ricavato delle ammende e delle penalità inflitte al personale dell'Amministrazione ed ai ricevitori postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042;
Visto il decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 57;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo delle ammende inflitte, per irregolarità di servizio, agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione postale telegrafica telefonica è devoluto per metà al tesoro dello Stato, e per metà all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postelegrafonico, eretto in ente morale col decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042.

Art. 2.

L'importo delle penali contrattuali inflitte ai ricevitori postali telegrafici, a norma del regolamento approvato con Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 196, è devoluto per metà al tesoro dello Stato, e per metà al fondo speciale di previdenza per i ricevitori.

Art. 3.

Le ammende e le penali contrattuali, di cui ai precedenti articoli, non eccedenti l'importo di L. 20, debbono essere soddisfatte mediante apposizione di francobolli su speciali moduli dell'Amministrazione postale. Per quelle superiori a L. 20, è provveduto mediante addebitamento della somma all'ufficio cui fa carico.

Le quote dovute all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postelegrafonico, ed al fondo speciale di previdenza fra i ricevitori, sono versate ai detti Enti, ad ogni chiusura di esercizio.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno autorizzate le conseguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 80. — GISCI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1728.
Circoscrizione amministrativa di alcuni mandamenti della provincia di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 9 e 21 gennaio 1923, n. 93;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando agli effetti giudiziari la circoscrizione mandamentale della provincia di Trento quale fu stabilita con la tabella annessa al R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, ai fini indicati dagli articoli 92 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148:
a) i sottoindicati mandamenti sono riuniti come segue:
Borgo con Strigno (capoluogo Borgo);
Cavalese con Egna (capoluogo Cavalese);
Merano con Lana (capoluogo Merano);
b) il comune di Fiè del mandamento di Ortisei è aggregato al mandamento di Bolzano.
Nulla è innovato anche agli effetti amministrativi per gli altri mandamenti della Provincia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 115. — GISCI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1695.
Provvedimenti in applicazione dei decreti-legge Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1658 e 14 aprile 1918, n. 529, riguardanti le modificazioni ed aggiunte al testo unico di leggi sui telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico di leggi sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196;
Visti i decreti Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1658 e 14 aprile 1918, n. 529;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto dell'art. 1 del R. decreto 7 ottobre 1917, n. 1658 e dell'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, è riconosciuta efficacia, a tutti gli effetti di legge, ai provvedimenti adottati, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1658 e 14 aprile 1918, n. 529, fino al giorno dell'abrogazione dei decreti medesimi, sancita col citato R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 81. — GISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 1725.
Media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito per gli anni dal 1922 al 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto l'art. 29 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1588;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 settembre 1920, numero 1389;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei riguardi degli ufficiali del R. esercito, viene confermata, per gli anni dal 1922 al 1927 compreso, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'articolo 29 del regolamento relativo, la media quinquennale già in vigore per l'anno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 112. — GISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 1751.
Norme per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti che, per le leggi vigenti, spettano agli invalidi o mutilati di guerra, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e salvi i provvedimenti che possano esser presi in applicazione degli articoli 47, 49 e 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 12 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1596, i posti che risulteranno disponibili nel primo grado dei ruoli delle carriere d'ordine ed amministrativa dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, entro tre anni dall'attuazione delle nuove tabelle organiche, potranno essere conferiti, senza limiti di età e secondo le norme degli articoli seguenti, al personale non di ruolo che sia attualmente in servizio da non meno di 3 anni presso l'amministrazione centrale stessa, ancorchè assunto per servizio delle amministrazioni provinciali dipendenti, con qualsiasi qualifica e comunque retribuito.

Art. 2.

E' in facoltà del Ministro della pubblica istruzione di nominare senza concorso ai posti del primo grado della carriera d'ordine coloro che, appartenendo al personale non di ruolo contemplato nell'art. 1 del presente decreto, siano provvisti del prescritto titolo di studio e siano riconosciuti idonei e meritevoli dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà la graduatoria, che servirà di base per la successione delle nomine e per il collocamento in ruolo. A parità di merito, saranno titolo di precedenza le condizioni appresso specificate, e nell'ordine della specificazione stessa:

a) ex-militari delle armi combattenti, feriti o decorati al valore militare per fatti di guerra, o che prestarono onorevolmente servizio presso reparti impegnati al fuoco in zona di operazioni;

b) ex-militari di altre armi, corpi o specialità che prestarono con buona condotta servizio presso enti mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo, durante la guerra;

c) vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, sorelle nubili di caduti in guerra.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministro della pubblica istruzione di nominare successivamente a posti disponibili del primo grado della carriera d'ordine, senza concorso, gli appartenenti alle categorie del personale non di ruolo, di cui nell'art. 1 del presente decreto, i quali, pur non possedendo il titolo di studio, siano dal Consiglio d'amministrazione riconosciuti idonei per cultura, capacità, operosità e diligenza. Il Consiglio d'amministrazione tuttavia, prima di pronunciarsi in merito, esprimerà il parere se taluni debbano essere sottoposti ad una prova di idoneità, indicando, nel caso, le modalità di tale prova, le quali saranno definitivamente determinate con ordinanza Ministeriale. A parità di merito, saranno titolo di precedenza le condizioni indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministro della pubblica istruzione di nominare, senza concorso, a posti disponibili del primo grado della carriera amministrativa, le persone di cui all'art. 1 del presente decreto, che siano attualmente provviste della laurea di dottore in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o del diploma di licenza da un R. istituto superiore di magistero, e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione si siano particolarmente segnalate per cultura, capacità, diligenza e zelo nell'adempimento dei propri doveri.

Art. 5.

E' soppressa la classe transitoria istituita nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione per l'articolo 7 della legge 10 luglio 1910, n. 417.

L'unico impiegato rimasto in tale classe sarà inscritto senz'altro nel ruolo del 1° grado della categoria d'ordine dell'amministrazione centrale stessa, con anzianità di grado pari a quella dell'ultimo impiegato già appartenente alla medesima classe transitoria, nominato applicato in base al 1° comma dell'art. 64 della legge 16 luglio 1914, n. 679, e seguirà nel ruolo l'ultimo impiegato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 138. — GISCI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1923, n. 1753.

Ordinamento e attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi Corpi consultivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione provvede all'istruzione elementare, all'istruzione media, all'istruzione superiore ed alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Il Ministero è costituito di quattro direzioni generali e del numero di divisioni e di sezioni corrispondente al ruolo organico del suo personale.

Il Ministro ha facoltà di comandare a prestar servizio presso gli uffici del Ministero, per un periodo non eccedente due anni e per incarichi speciali che debbono essere indicati nel decreto di comando, funzionari di concetto appartenenti ad altri ruoli o professori universitari o medi in numero non superiore a sei complessivamente.

Art. 3.

Le autorità preposte all'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono:

il Ministro e il Sottosegretario di Stato;

i direttori generali per l'istruzione elementare, per la istruzione media, per l'istruzione superiore e per le antichità e belle arti.

Art. 4.

Il Ministro governa e promuove l'insegnamento pubblico e l'educazione nazionale; vigila sulle scuole private a tutela delle istituzioni dello Stato, dell'ordine pubblico, della moralità e della cultura; promuove l'incremento delle arti belle e custodisce il patrimonio artistico della Nazione.

Mantiene fermi tra le autorità a lui subordinate i vincoli gerarchici, decide i conflitti che sorgano tra di esse, riforma od annulla i loro atti in quanto non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti; pronunzia definitivamente sui ricorsi.

Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato coadiuva il Ministro entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 6.

I Corpi consultivi presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione sono:

a) il Consiglio superiore e la Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione;

b) la Commissione centrale e la Giunta della commissione centrale per le antichità e belle arti;

c) la Commissione per i ricorsi dei maestri elementari ed i procedimenti disciplinari a loro carico (I Commissione);

d) la Commissione per i ricorsi dei professori medî ed i procedimenti disciplinari a loro carico (II Commissione).

Nessun altro corpo consultivo di carattere permanente potrà essere istituito presso l'amministrazione centrale, se non per legge.

Art. 7.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di ventun membri, oltre il Ministro che lo presiede.

I consiglieri della pubblica istruzione sono nominati dal Re, su proposta del Ministro. Dodici almeno di essi sono scelti tra i professori ordinari delle università e degli istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, in ragione di tre per ciascuna facoltà; gli altri tra persone di alti meriti scientifici o particolarmente competenti nelle questioni relative all'ordinamento degli studi.

I consiglieri restano in ufficio per sette anni; ma al compimento del primo quadriennio dieci di essi scadranno per sorteggio.

Art. 8.

Il Consiglio superiore, se il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice-presidente nominato dal Re tra i consiglieri, per un quadriennio ed un triennio alternativamente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno quindici consiglieri.

Art. 9.

Il Consiglio superiore si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalle vigenti disposizioni; esprime il suo avviso su ogni altra questione relativa all'istruzione elementare, media o superiore, che il Ministro sottoponga al suo esame; ha facoltà d'ispezione sulle università e gli istituti superiori; compie inoltre indagini e riferisce al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

Art. 10.

La Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione è composta del vice-presidente del Consiglio, che la presiede, e di otto membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

Art. 11.

La composizione e le attribuzioni della Commissione centrale e della Giunta della commissione centrale per le antichità e belle arti sono disciplinate dai Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1726 e 6 maggio 1923, n. 1040.

Art. 12.

La I Commissione è composta, oltre che del direttore generale per l'istruzione elementare, di sei membri nominati dal Ministro come segue:

a) tre cultori di discipline giuridiche e pedagogiche;

b) un direttore didattico di un Comune, che abbia conservato l'amministrazione delle scuole elementari;

c) due maestri elementari, che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio di ruolo.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro tra i membri di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 13.

La II Commissione è composta, oltre che del direttore generale per l'istruzione media, di sei membri nominati dal Ministro come segue:

a) tre cultori di discipline giuridiche e pedagogiche;

b) un preside di istituto medio di secondo grado;

c) un professore ordinario di istituto medio di secondo grado;

d) un capo o professosre titolare di istituto medio pareggiato o privato.

Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro tra i membri di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 14.

I presidenti e i membri della I e II Commissione restano in ufficio per quattro anni, ma al compimento del primo biennio metà di essi scadrà per sorteggio.

Art. 15.

Ai componenti dei Corpi consultivi non residenti in Roma, ancorchè non siano impiegati dello Stato, spettano indennità giornaliere e rimborso delle spese di viaggio secondo norme che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze.

Ai vice-presidenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione e della Commissione centrale per le antichità e belle arti ed ai presidenti della I e II Commissione spetta, altresì, un assegno annuo di L. 3000; ai componenti dei Corpi stessi, eccezion fatta per i direttori generali, un assegno annuo di L. 2000.

Art. 16.

Dalla data di applicazione del presente decreto sono soppresse le sezioni della Giunta del consiglio superiore per la istruzione primaria e media e cessano dall'ufficio i componenti delle sezioni stesse nonchè gli attuali componenti del Consiglio superiore e della Giunta del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 17.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 140. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923, n. **1726.**
Soppressione della circoscrizione circondariale di Bobbio ed aggregazione dei Comuni che ne fanno parte alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1923, sul decreto relativo alla soppressione del circondario di Bobbio e distribuzione dei Comuni dipendenti.

SIRE,

Nell'affrettato riordinamento delle regioni, eseguito subito dopo l'unificazione del Regno, il circondario di Bobbio, che precedentemente apparteneva alla Divisione di Alessandria, venne aggregato alla provincia di Pavia, con cui aveva allora scambi e rapporti assai più frequenti che col territorio piacentino, appartenuto per secoli al Ducato di Parma. L'unica strada di comunicazione era quella che, attraverso il Passo del Penice, congiungeva Bobbio con Voghera; non esisteva altra strada per Piacenza o per Genova. Ma l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni ed il conseguente incremento dei rapporti commerciali e sociali non potevano tardare a prevalere su quello che costituiva il residuo di antiche e scomparse divisioni politiche. Compiuta la costruzione della grande arteria stradale che, attraverso Bobbio ed Ottone, lungo le valli del Trebbia e del Bisagno, unì Piacenza con Genova, il Po col mare, accelerando intensamente il ritmo di vita di quei paesi situati in una zona montuosa, fino allora quasi inaccessibile, una notevole corrente di traffici e di rapporti venne immediatamente a costituirsi con Piacenza, in cui, specie i Comuni della media Val Trebbia trovarono lo sbocco segnato dalla natura. Pochi Comuni dell'alta Val Trebbia per la vicinanza e per la facilità delle comunicazioni orientarono invece più assiduamente i loro rapporti verso Genova, mentre quelli della Val Straffora, per gli stessi motivi, rimasero attratti verso Voghera e Pavia.

L'evidente necessità che la circoscrizione amministrativa coincida, per quanto è possibile esattamente, con le esigenze dei traffici, con le condizioni topografiche e con gli interessi della popolazione consiglia di procedere alla modificazione della circoscrizione circondariale di Bobbio, per distribuirne i Comuni secondo le direttive sopraccennate.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della Maestà Vostra, col quale, ad evitare la necessità di nuove elezioni per i Consigli provinciali di Pavia e di Piacenza, di recente ricostituiti, si dispongono inoltre la transitoria aggregazione in soprannumero al Consiglio di Piacenza dei consiglieri eletti dal mandamento di Bobbio, Ottone e Zavattarello, e le elezioni suppletive nei mandamenti della provincia di Pavia che, per effetto della nuova ripartizione dei consiglieri ai sensi delll'art. 92 della legge comunale e provinciale, aumentino di rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione circondariale di Bobbio (provincia di Pavia) è soppressa. I Comuni che attualmente ne fanno parte sono distribuiti come segue:

a) Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia, sono aggregati alla provincia di Genova, primo circondario;

b) Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Bobbio, Romagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino, Caminata, sono aggregati alla provincia di Piacenza, primo circondario;

c) Bagnaria, Cella di Bobbio, Fortunago, Menconico, Pregola, Sagliano di Crenna, Sant'Albano di Bobbio, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Valverde, Varzi, restano uniti alla provincia di Pavia e sono aggregati al circondario di Voghera.

Art. 2.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra le rappresentanze provinciali di Piacenza, Genova e Pavia, relativamente alla separazione del patrimonio ed al reparto delle attività e passività; sarà variata, in quanto sia necessario, la circoscrizione dei mandamenti agli effetti degli articoli 92 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Effettuata la variazione delle circoscrizioni mandamentali, ai sensi dell'articolo precedente, i prefetti di Piacenza, Genova e Pavia provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, a termini dell'art. 92 della legge comunale e provinciale. Nondimeno, fino alla integrale rinnovazione dei Consigli delle Provincie suddette, i consiglieri eletti dai mandamenti di Zavattarello, Ottone e Bobbio rimarranno aggregati al Consiglio provinciale di Piacenza.

Nella provincia di Pavia si procederà alle elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 113. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923 n. 1727.
Soppressione della circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda ed aggregazione dei Comuni che ne fanno parte al circondario di Piacenza.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 agosto 1923, sul decreto relativo alla soppressione della circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda.

SIRE,

La provincia di Piacenza è divisa attualmente in due circondari, quello del capoluogo con 32 Comuni ed una popolazione complessiva di 193,645 abitanti (censimento 1911), e quello di Fiorenzuola d'Arda, del quale fan parte appena 15 Comuni con una popolazione di 78,416 abitanti. L'esiguo numero dei Comuni che costituiscono il circondario di Fiorenzuola d'Arda, la relativa scarsezza della popolazione anche in rapporto a quella del 1° circondario, la vicinanza e la crescente facilità delle comunicazioni fra i Comuni del circondario di Fiorenzuola d'Arda col capoluogo della Provincia, la cospicua importanza che questo è andato a mano a mano assumendo non soltanto come centro industriale per l'intensa corrente dei traffici che richiama a sè, ma anche come centro di cultura e l'attrazione sempre maggiore che esso esercita in conseguenza dei rapporti di ogni genere con tutti i Comuni della Provincia, hanno gradatamente diminuita la necessità della divisione circondariale, che attualmente non risponde più ad imprescindibili esigenze economiche ed amministrative. In tale situazione, poichè il provvedimento nonchè costituire un danno per la speditezza degli affari, rappresenterà anzi una notevole semplificazione e quindi un miglioramento dei servizi, appare manifesta l'opportunità di procedere alla soppressione della circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda, eliminando gli organi che ne costituiscono l'attributo, e sollevando il bilancio dello Stato e degli Enti locali delle spese che sono richieste per il funzionamento di essi.

In tale senso provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma Augusta di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione circondariale di Fiorenzuola d'Arda è soppressa ed i Comuni che attualmente la costituiscono sono aggregati al circondario di Piacenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 114. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 8 luglio 1923, n. 1729.
Unione dei comuni di Piacenza, S. Lazzaro Alberoni, S. Antonio Trebbia e Mortizza.

Relazione di S. E. il Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 luglio 1923, sul decreto relativo alla unione dei comuni di Piacenza, S. Lazzaro Alberoni, S. Antonio Trebbia e Mortizza.

SIRE,

La circoscrizione territoriale del comune di Piacenza, quale venne stabilita con decreto Napoleonico del 10 settembre 1812, limitata cioè dalla strada di circonvallazione che gira a pochi metri dalle mura, costituisce per il Comune stesso una situazione di intollerabile disagio, che, frustrando ed intristendo gli sforzi di ogni attività pubblica e privata, ne ritarda o ne impedisce addirittura l'ulteriore promettente sviluppo.

Con una popolazione agglomerata di circa 42,000 abitanti, il Comune ha una superficie di non più di 300 ettari, che per la sua esiguità esclude anche il semplice esperimento di qualsiasi programma edilizio, come la risoluzione del problema di un regolare ordinamento di polizia cimiteriale, e la progettazione di lavori duraturi, capaci di segnare un'orma nella sfera dell'attività amministrativa.

Il comune di Piacenza che, come capoluogo, richiama e rappresenta gli interessi di tutta la Provincia, e prestando gli organismi di cui dispone ne cura l'incremento generale, è di fatto chiuso in sè ed isolato dalle comunità contermini nel cui territorio han dovuto trovare sede la stazione ferroviaria, il cimitero, il mercato del bestiame, il lazzaretto con annesso tubercolosario, i diversi stabilimenti militari rivendicati dal Comune e destinati all'industrializzazione, il Campo di Marte, quello delle esercitazioni ginnastiche, ecc.

Sulla linea estrema dell'abitato di Piacenza si sono innestati i Comuni contermini di S. Lazzaro Alberoni, S. Antonio Trebbia e

Mortizza, i quali, profittando di una singolare situazione topografica, riescono, senza sopportare comunque gli oneri, a beneficiare delle agevolezze, delle comodità e delle condizioni di vita, in cui la città si muove con i suoi servizi organizzati attraverso una più completa evoluzione di istituti di ogni carattere, che soddisfano ai bisogni dell'individuo e della società.

E così il carico tributario, che dovrebbe equamente distribuirsi fra i possessori della ricchezza disseminata nei quattro Comuni, preme invece rudemente sulla popolazione circoscritta entro l'esiguo àmbito delle mura.

In tale situazione l'assorbimento in quello di Piacenza dei Comuni predetti appare come indeclinabile necessità, quando si voglia costruire un Ente veramente forte per capacità terriera e per organica costituzione, il quale adeguatamente possa sopperire ai bisogni generali delle popolazioni, attuando insieme manifesti criteri di equità, di convenienza e di pubblica utilità.

L'amministrazione comunale di Piacenza, dal 1825 in poi, ha fatto ripetutamente voti per l'attuazione di tale provvedimento che non potrebbe essere ulteriormente rimandato senza grave danno e che mi onoro pertanto di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà concretato nell'unito schema di decreto.

Con lo stesso decreto si stabilisce anche la procedura da seguirsi per la fissazione delle condizioni alle quali deve aver luogo la unione, non essendo — data la specialità del caso — pienamente applicabili le disposizioni della vigente legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Piacenza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio Trebbia e Mortizza, sono riuniti nell'unico comune di Piacenza.

Entro il 31 agosto anno corrente i Consigli comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 116. — GISC.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Vasto (Chieti), di Campobello di Licata (Girgenti), di Alì Superiore (Messina), di Bagheria (Palermo), di Pignola (Potenza), di Serina (Bergamo), di Castiglione d'Asti (Alessandria) e di Cagliari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vasto, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

Contro l'amministrazione comunale di Vasto, sorta dalle elezioni generali del settembre del 1920 e successivamente integrata, per sopraggiunte dimissioni, nelle elezioni suppletive dell'ottobre 1921, si è andato determinando un diffuso malcontento, che acuito dalla ripercussione dei recenti eventi nazionali, ha creato, nei riguardi dell'ordine pubblico, una situazione assai delicata e preoccupante.

Un'inchiesta recentemente compiuta sul funzionamento di quella civica azienda ha rilevato non lievi manchevolezze ed irregolarità.

Sono abbandonati o trascurati i pubblici servizi, particolarmente quelli attinenti alla pubblica igiene, alla nettezza urbana ed alla vigilanza annonaria; la ripartizione del carico tributario è sperequata e, nonostante le previsioni sempre fatte in bilancio, non sono mai stati compilati i ruoli per la riscossione della tassa focatico; al personale dipendente sono stati corrisposti aumenti di assegni, malgrado l'annullamento delle deliberazioni che ne effettuavano la liquidazione; non sono stati ancora presentati alcuni rendiconti della gestione approvvigionamenti; nella nomina di personale salariato e di assistenti a pubblici lavori sono stati compiuti atti di manifesto favore personale; oneri rilevanti e non rispondenti a reali necessità cittadine sono stati assunti a carico delle finanze comunali.

L'attività in genere dell'amministrazione, intesa prevalentemente al consolidamento delle posizioni conquistate dagli esponenti dell'attuale maggioranza consigliare, ha inasprito le contese fra i partiti locali, acuendo l'eccitazione degli animi in modo da legittimare il timore di gravi perturbamenti della pubblica tranquillità.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere alla riorganizzazione della civica azienda, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vasto, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. cav. Cesare Perdisa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campobello di Licata, in provincia di Girgenti.

MAESTÀ,

In seguito a denunzie presentate contro l'amministrazione comunale di Campobello di Licata, sorta dalle elezioni dell'aprile 1922, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce l'andamento anormale di quella civica azienda e l'indirizzo partigiano impressole dagli amministratori.

L'ufficio comunale è in grave disordine, privo della maggiore parte dei registri prescritti e degli inventari, con scritture contabili deficienti; i versamenti dei diritti di segreteria e di stato civile non vengono effettuati tempestivamente; il servizio di economato procede

irregolarmente e senza controllo; è stata costantemente trascurata l'esecuzione di verifiche di cassa. Sulla riscossione dei dazi addizionali, concessa ad aggio all'appaltatore, non viene esercitato idoneo controllo, nonostante le accertate riduzioni del gettito; nelle forniture hanno spesso avuto parte diretta od indiretta amministratori del Comune, e gravissimi abusi sono stati commessi in appalti di servizi; è stata omessa, nonostante le diffide dell'autorità di vigilanza la compilazione dei ruoli per la tassa focatico.

Il servizio di nettezza urbana è deficiente; la pubblica illuminazione è trascurata; manca l'elenco dei poveri; del corpo delle guardie urbane e campestri il Prefetto ha dovuto recentemente disporre lo scioglimento per ragioni di ordine pubblico.

Tale stato di cose ha determinato nella popolazione un vivo fermento il cui progressivo accentuarsi legittima il timore di gravi disordini; per cui, anche per motivi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di un'adeguata riorganizzazione dei servizi e della finanza dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campobello di Licata, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Licata, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alì Superiore, in provincia di Messina.

MAESTA,

In seguito alle dimissioni rassegnate nel maggio scorso da dieci sui quindici consiglieri comunali di Alì Superiore, la gestione della civica azienda dovette provvisoriamente essere affidata ad un commissario prefettizio.

Questi ha avuto modo di rilevare un grave disordine negli uffici municipali ed in ispecie nei servizi contabili, ed una preoccupante situazione finanziaria, anche perchè l'amministrazione aveva trascurato la riscossione dei tributi locali.

I pubblici servizi, specie quello idrico, e quelli dell'illuminazione e della nettezza urbana, sono stati lasciati in completo abbandono e nessuna tra le varie opere pubbliche di vitale interesse per il Comune è stata portata a compimento.

In tale situazione, poichè le condizioni dello spirito pubblico non consentono di provvedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, occorre conferire all'amministratore straordinario adeguati poteri per porlo in grado di provvedere efficacemente alla sistemazione finanziaria dell'Ente ed al riassetto dei pubblici servizi.

Si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alì Superiore, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Vincenzo Gatto, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Regio commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico sopracitato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagheria, in provincia di Palermo.

MAESTA,

L'amministrazione comunale di Bagheria, sorta dalle elezioni generali del 1920, sotto gli auspici di un patto di generale pacificazione, subì ben presto la ripercussione dei dissensi e delle ostilità nuovamente manifestatisi fra i partiti locali, i cui contrasti, progressivamente accentuatisi, hanno culminato in gravi disordini in occasione del passaggio del Comune al regime di comune chiuso agli effetti del dazio.

La situazione derivata da tali dissensi ha avuto dannosi effetti nel funzionamento della civica azienda, i cui interessi sono stati trascurati e danneggiati; lavori di sistemazione stradale di rilevante ammontare, eseguiti senza controllo, sono stati riconosciuti non collaudabili e nulla è stato fatto per la definizione della vertenza sorta con l'appaltatore; non è stato avviato a soluzione il problema dei locali scolastici, attualmente deficienti ed inidonei, nè quello dell'alimentazione idrica della popolazione, non è stata completata la costruzione del locale di isolamento, nonostante il contributo all'uopo concesso dal Ministero; non è stata ancora sistemata la gestione daziaria dopo il ritorno al regime di comune aperto.

La situazione finanziaria è assai grave, particolarmente per la mancata riscossione delle tasse locali, i cui ruoli non sono stati compilati per considerazioni elettorali.

Intanto mentre il Consiglio per decessi e dimissioni è ridotto a 18 componenti sui 30 assegnati per legge, la tenzione degli animi nel Comune, anche per l'accentuarsi delle competizioni fra i partiti

locali si mantiene assai viva, sì da costituire una grave ed imminente minaccia di nuovi turbamenti della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, si rende, perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagheria, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Damiano Flores-d'Arcais, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pignola in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pignola, sorta dalle elezioni generali tenutesi in quel comune nel novembre 1921, ha accertato gravi irregolarità sull'andamento dell'azienda e responsabilità personali di amministratori.

In particolare è stata rilevata la mancata compilazione dei ruoli per la riscossione delle tasse relative dagli esercizi 1921-1922, nonostante le difficili condizioni delle finanze comunali, l'omesso esame dei conti presentati dal tesoriere dall'esercizio 1914 in poi; lo sperpero del pubblico danaro per la compilazione di progetti di opere pubbliche inattuabili, perchè eccedenti la potenzialità economica del Comune, la scarsa sorveglianza sugli assuntori di lavori.

La nettezza urbana è deficiente; trascurata la manutenzione stradale e la pubblica illuminazione; la vendita della legna dei boschi comunali o del grano ceduto al Comune dal Consorzio provinciale granario ha dato luogo ad irregolarità ed abusi. Amministratori hanno avuto interesse in lavori e forniture; il sindaco ha avuto indebito maneggio di danaro ed ha abusato della sua carica per privati interessi, fatto per il quale è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria.

Le deduzioni date dall'amministrazione in seguito alle contestazioni degli addebiti non sono soddisfacenti. D'altro canto, il malgoverno della civica azienda ha provocato un vivissimo malcontento, che, acuito in modo pericoloso da querela che, in seguito alla inchiesta il sindaco ha sporto contro avversari ritenuti autori delle denunzie, minaccia di dar luogo a gravi disordini.

Anche per motivi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riassetto dell'azienda, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pignola, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Giuseppe De Biase, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serina, in provincia di Bergamo.

MAESTÀ,

L'atteggiamento antipatriottico dell'amministrazione comunale di Serina, manifestatosi anche di recente con manovre dirette ad evitare ogni carattere di solennità all'inaugurazione del Parco della Rimembranza, che di fatto non potè aver luogo, ha determinato un vivissimo risentimento nella popolazione, e la tardiva resipiscenza che sembrano dimostrare gli amministratori dopo l'invio sopralucgo di apposito Commissario prefettizio, anzichè risolvere l'increscïosa situazione creatasi nell'ambiente locale, ha accentuato la tensione degli animi, determinando una agitazione che desta serie preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico.

Sommarie indagini eseguite dal predetto Commissario hanno inoltre accertato il grave disordine dell'ufficio comunale, la sperequata ripartizione di importanti lavori e forniture ad un amministratore del Comune, la deplorevole inerzia dell'amministrazione di fronte allo smercio abusivo di medicinali e liquori, l'inattività in genere degli amministratori, ridotti per dimissioni a dieci su quindici.

Anche per la necessità di riorganizzare la civica azienda, oltre che per i gravi motivi di ordine pubblico già accennati, si rende pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serina, in provincia di Bergamo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giovanni Battista Marconi, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castiglione d'Asti in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

In seguito a denunzie presentate contro l'amministrazione di Castiglione d'Asti, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta, che ha posto in luce l'anormale funzionamento di quella civica azienda.

Particolarmente gravi sono stati gli accertamenti dell'inquirente in ordine al sistema seguito dall'amministrazione per l'esecuzione di lavori di sistemazione stradale eseguiti irregolarmente in economia, per ammontare rilevante ed eccedente le previsioni di bilancio, senza preventiva perizia e con partecipazione diretta ai lavori degli stessi amministratori.

E' stata inoltre rilevata la sperequata ripartizione del carico tributario; l'irregolare erogazione di spese in base a deliberazioni non sottoposte a visto d'esecutorietà; la concessione di forniture a trattativa privata senza alcuna autorizzazione e talora senza neppure una deliberazione della stessa amministrazione comunale; il grave onere derivato al Comune dall'irregolare gestione del magazzino approvvigionamenti.

Le deduzioni fornite dall'amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti ed il malcontento della popolazione per la disordinata gestione della civica azienda è stato di recente acuito in modo pericoloso da gravi ed incresciosi incidenti provocati dai maggiori esponenti della maggioranza consigliare contro un amministratore di minoranza, mutilato di guerra.

Ciò ha determinato un vivissimo fermento, che dalla permanenza in carica degli attuali amministratori può trarre motivo per disordini, con imprevedibili conseguenze.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di riorganizzazione della civica azienda, rendono, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale; al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castiglione d'Asti, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gallinay Tola cav. uff. dott. Gavino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cagliari.

MAESTÀ,

L'atteggiamento da qualche tempo assunto dall'amministrazione comunale di Cagliari, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha determinato nella cittadinanza un vivo fermento che ha già provocato manifestazioni di protesta, durante le quali furono necessarie eccezionali misure di pubblica sicurezza per evitare disordini.

Alcuni incidenti ultimamente verificatisi in occasione di sedute del Consiglio comunale hanno accentuato l'agitazione, rendendo la situazione così delicata e preoccupante da indurre il Prefetto a nominare un suo Commissario per la provvisoria gestione della civica azienda.

Siccome però la riammissione in funzione della rappresentanza elettiva, potrebbe costituire il principale elemento provocatore dell'ambiente, potrebbe essere causa di imprevedibili conseguenze, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cagliari è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Vittorio Tredici, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Bergamo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Bergamo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta compiuta sull'amministrazione provinciale di Bergamo, ha rilevato gravi irregolarità, deplorevoli abusi e persistenti violazioni di legge. Tutta l'azione svolta dell'amministrazione è risultata tecnicamente deficiente ed ispirata da fini partigiani e di interesse personale: specie nell'esecuzione di importanti opere pubbliche, gli amministratori hanno fatto un colpevole sperpero del pubblico danaro, seguendo procedimenti irregolari nell'appalto dei lavori e trascurando di predisporre i necessari mezzi finanziari.

Nulla si è fatto per il riassetto di taluni importanti servizi pubblici e per la sistemazione degli organici del personale degli uffici provinciali e delle istituzioni dipendenti; gravi manchevolezze si sono rilevate nella tenuta delle contabilità, depositi cauzionali per somme ingenti, non versati in tesoreria, sono stati impiegati pel pagamento di spese e sussidi, spesso in base a semplici ordini degli amministratori. Si è accertato che alcuni membri della Deputazione hanno coperto cariche retribuite presso istituti sottoposti alla diretta vigilanza dell'amministrazione.

Con siffatti sistemi, si è gravemente compromessa la situazione finanziaria dell'Ente, che presenta un ingente disavanzo, malgrado il continuo incremento delle entrate in conseguenza del forte inasprimento dei tributi.

Tutto ciò ha suscitato nell'ambiente locale un diffuso senso di sfiducia verso la rappresentanza elettiva ed un vivo malcontento, accentuando il modo preoccupante la tensione di rapporti fra i partiti, il cui fermento fa temere gravi perturbamenti.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di ristabilire la normalità nell'amministrazione e dare assotto ai pubblici servizi ed alla finanza dell'Ente, appare pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale, con la conseguente nomina della Commissione straordinaria prevista dall'articolo 324 della legge comunale e provinciale; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Bergamo è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati oltre il vice prefetto cav. uff. Francesco Montuori, presidente, i signori:

1. Cesarini Tobia.
2. Gmür Oscar.
3. Mazza De Piccoli avv. Guido.
4. Palazzolo Emilio.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 luglio 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Orsomarso (Cosenza), di Bagno (Aquila), di Venosa (Potenza), di Palma Montechiaro (Girgenti), di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), di Surbo (Lecce) e di Bonifati (Cosenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Orsomarso (Cosenza), Bagno (Aquila), Venosa (Potenza), Palma Montechiaro (Girgenti), Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), Surbo (Lecce) e Bonifati (Cosenza).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Orsomarso (Cosenza); Bagno (Aquila); Venosa (Potenza); Palma Montechiaro (Girgenti); S. Vittoria d'Alba (Cuneo); Surbo (Lecce); Bonifati (Cosenza), per dar modo alle gestioni straordinarie di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data del 18 febbraio, 22 e 25 marzo, 19 e 22 aprile u. s. con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Orsomarso (Cosenza), Bagno (Aquila), Venosa (Potenza), Palma Montechiaro (Girgenti), Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), Surbo (Lecce) e Bonifati (Cosenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Orsomarso, Bagno, Venosa, Palma Montechiaro, Santa Vittoria d'Alba, Surbo e Bonifati, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO COMMISSARIALE 30 giugno 1923.
Dichiarazione di pubblica utilità del territorio costituente il campo di Mirafiori (Torino) e l'ampliamento di esso a nord-est e ad est.

COMMISSARIATO D'AERONAUTICA

IL VICE COMMISSARIO

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il R. decreto 8 aprile 1923, n. 820;

Decreta:

Articolo unico.

Il campo di aviazione di Mirafiori (Torino), e l'ampliamento di esso a nord-est e ad est sono dichiarati di pubblica utilità.

Tutte le operazioni inerenti all'espropriazione ed i relativi lavori verranno ultimati nel termine di un anno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1923.

Il vice commissario: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Mombello Torinese, e San Mauro Torinese, in provincia di Torino, sono state estese, con decreto del 14 agosto 1923, ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 10 corrente, in Molino del Bascio, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, lì 13 agosto 1923.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(2ª *pubblicazione*).

RETTIFICA D'INTESTAZIONE.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi, si notifica che il buono 5 % quinquennale, 5ª missione, n. 303, di L. 600, rilasciato al nome di Molteni Beniamino, minore, sotto la patria potestà del padre Molteni Alessandro, doveva, invece, intestarsi a Molteni Filippo Beniamino, minore, sotto la patria potestà del padre Molteni Alessandro, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Pretura, II mandamento di Como, il giorno 30 giugno 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del detto buono, perchè scaduto, nelle mani di Molteni Filippo Beniamino di Alessandro, ora maggiore di età.

Roma, 2 agosto 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi, si notifica che il buono del tesoro 5 % quinquennale di 3ª emissione, n. 225, di L. 600, intestato a Brenno Maria Teresa, minore, sotto la patria potestà del padre Brenno Martino, doveva invece intestarsi a Brenna Maria Teresa, sotto la patria potestà del padre Brenna Martino, e ciò in base alla attestazione giurata innanzi al notaio Gaddi Luigi fu Augusto di Mariano Comense il 10 luglio 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale si procederà al rimborso del predetto buono, perchè scaduto, nelle mani di Brenna Maria di Martino.

Roma, 3 agosto 1923. *p.* Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. (Elenco N. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 % vecchio	1241455	45 —	Rossini Assunta fu Demetrio, moglie di Luigi Mancini, domiciliato ad Arezzo.	Rossini Regina-Assunta fu Demetrio, moglie, ecc., come contro.
3,50 %	447037	35 —	Lerda Gaudenzio fu Giuseppe, domiciliato a Dronero (Cuneo).	Lerda Giovanni-Pietro-Gaudenzio, ecc., come contro.
5 %	260031	1350 —	Trombetti Giuseppina di Matteo, nubile, domiciliata a Monteleone di Puglia, con usufrutto vitalizio a Trombetti Matteo fu Luciano, domiciliato a Monteleone di Puglia.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Trombetti Pier Matteo, ecc., come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	2530	75 —	Neri Clelia fu Filippo, moglie di Antoniotti Riccardo fu Giuseppe, domiciliata a Torino.	Neri Lama-Fanny-Giacinta-Angela-Clelia detta Clelia fu Filippo, ecc., come contro.
	2531	75 —		
	2532	75 —		
	11363	75 —		
	30411	30 —		
	30412	2850 —		
	31601	150 —		
Consol. 5 %	316240	300 —	Mottola Lucia fu Giuseppe, moglie di Capozzi Francesco, domiciliata a S. Giorgio la Montagna (Benevento).	Mottola Luisa fu Giuseppe, ecc., come contro.
3.50 %	799946	210 —	Erto Egidia di Antonio, nubile, domiciliata a Castellammare di Stabia (Napoli).	Erto Egilda di Antonio, nubile, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 agosto 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO delle privative per modelli e disegni di fabbrica.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
3 maggio 1921	Fumagalli Carlo, a Milano	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3345	Volume 33 N. 37
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3353	» » » 38
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzerie e per mobili	3354	» » » 39
4 id. »	Società Pellegrino Pontecorvo & C., a Pisa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3355	» » » 40
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3356	» » » 41
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3357	» » » 42
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3358	» » » 43
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3359	» » » 44
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3360	» » » 45
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3361	» » » 46
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3362	» » » 47
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3363	» » » 48
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3364	» » » 49
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3365	» » » 50
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3366	» » » 51
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3367	» » » 52
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in [illegible]	3368	» » » 53
4 id. »	La stessa	Modello di [illegible]: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3369	» » » 54
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3370	» » » 55
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3371	» » » 56
4 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa o tessuto tinto per abiti in genere	3372	» » » 57
24 id. »	Bozzalla Vittorio, a Biella	Modello di fabbrica: Pettinetta con astuccio serbatoio per l'applicazione di lozioni igieniche	3373	» » » 58
26 id. »	Società anonima Vermondo Valli, a Milano	Modello di fabbrica: Recipiente per acque odorose in genere	3374	» » » 59
17 id. »	Società Gillette Safety Razor Company, a Boston, Massachusetts (S. U. A.)	Modello di fabbrica: Boite pour rasoirs de sûreté	3375	» » » 60
17 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Boite pour rasoirs de sûreté	3376	» » » 61
17 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Boite pour rasoirs de sûreté	3377	» » » 62
17 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Manche pour rasoirs de sûreté	3378	» » » 63
17 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Manche pour rasoirs de sûreté	3379	» » » 64

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
19 maggio 1921	Audisio Angelo, a Torino	Modello di fabbrica: Altalena per giardino	3380	Volume 33 N. 65
19 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Altalena per giardino	3381	» » » 66
19 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Altalena per giardino	3382	» » » 67
21 id. »	Sereno Luigi, a Torino	Modello di fabbrica: Sigaretta di puro zucchero alla vainiglia	3383	» » » 68
11 giugno »	Chiesa Giuseppe, a Milano	Modello di fabbrica: Custodia per marche-valori, francobolli e simili a scopo anche di pubblicità	3384	» » » 69
15 id. »	Rosatelli Celestino, a Torino	Modello di fabbrica: Aeroplano	3385	» » » 70
15 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Elica per aeroplano B. R.	3386	» » » 71
22 id. »	Concari Marziale, a Torino	Modello di fabbrica: Distintivo comprendente un'aquila ad ali spiegate su un campo romboidale contornato da un filetto	3387	» » » 72
22 luglio »	Dunlop Rubber Company Ltd., a Londra	Modello di fabbrica: Cerchione per ruote di veicoli	3388	» » » 73
22 id. »	Società Shephard Ltd., ad Attercliffe Sheffield (Gran Bretagna)	Modello di fabbrica: Lama per tagliare e segare pietre	3389	» » » 74
21 giugno »	Nobili & Angelini, a Milano	Modello di fabbrica: Motorino elettrico	3390	» » » 75
21 id. »	Gli stessi	Modello di fabbrica: Indotto per motorini	3391	» » » 76
11 luglio »	Necchi Pietro fu Luigi, a Milano	Modello di fabbrica: Bambola decorativa	3392	» » » 77
23 id. »	Fioravanti Raffaele, a Milano	Modello di fabbrica: Caffettiera termo-elettrica del tipo detto express per una o due tazze	3393	» » » 78
2 agosto »	Boragina Antonio, a Torino	Modello di fabbrica: Salvacalze	3396	» » » 79
17 luglio 1920	Società Italiana Industria Gomma & Hutchinson, a Milano	Modello di fabbrica: Copertone pneumatico per cicli e motocicli	3397	» » » 80
7 ottobre »	Schneider Carlo, a Milano	Modello di fabbrica: Raccoglitore per corrispondenza o carte in genere senza perforazione	3398	» » » 81
7 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Raccoglitore per corrispondenza o carte in genere senza perforazione	3399	» » » 82
2 settembre 1921	Philipps Walter William, a Londra	Modello di fabbrica: Sottosuola di gomma per calzature	3401	» » » 83
7 id. »	Podestà Andrea, a Torino	Modello di fabbrica: Bottone per colletto	3402	» » » 84
3 ottobre »	Société Tokalon, a Parigi	Modello di fabbrica: Flacone senza astuccio	3403	» » » 85
3 id. »	La stessa	Modello di fabbrica: Flacone con astuccio	3404	» » » 86
3 id. »	Société Pierre & Mosnier, a Parigi	Modello di fabbrica: Seringue en flacon de cristal entièrement stérilisable	3405	» » » 87
3 id. »	Pratt Milan Francis, a Parigi	Modello di fabbrica: Flacone	3406	» » » 88
20 id. »	Western Electric Italiana, a Milano	Modello di fabbrica: Manubrio per telefono	3407	» » » 89
14 id. »	Ditta Bertieri & Vanzetti, a Milano	Modello di fabbrica: Caratteri da stampa	3408	» » » 90
15 id. »	Giuliani Vincenzo, a Milano	Modello di fabbrica: Pastiglia dissetante compressa	3409	» » » 91
15 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Pastiglia dissetante compressa	3410	» » » 92
15 id. »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Pastiglia dissetante compressa	3411	» » » 93
24 id. »	Comini Mario, a Milano	Modello di fabbrica: Astuccio per sigarette e simili	3413	» » » 94
28 id. »	Fantuzzi Mario, a Milano	Modello di fabbrica: Custodia per biglietti ferroviari e simili	3414	» » » 95
28 id. »	Corbella Valentino, a Milano	Modello di fabbrica: Latta-serbatoio per olii lubrificanti	3415	» » » 96
12 id. »	Negro Piero, a Torino	Disegno di fabbrica: Disegno artistico per frontespizi	3416	» » » 97
13 gennaio »	Giuliani Vincenzo, a Milano	Modello di fabbrica: Scatola in forma di dado	3417	» » » 98
1 giugno 1922	Rainaldi Riziero, a Milano	Modello di fabbrica: Perforatore Rainaldi	3419	» » » 99
2 id. »	Pescaroli Marco, a Napoli	Modello di fabbrica: Necessaire contenente foglietti, buste e pennini	3421	» » » 100
24 aprile 1921	Società Anonima Coltellerie Riunite di Caslino e Maniago, a Milano	Modello di fabbrica: Alzo per tosatrici da capelli	3422	» 34 » 1

Roma, 8 marzo 1923.

Il Direttore: GIULIOZZI.